



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 12 Novembre 2015.

Sentenza N. \_\_\_\_\_

Reg.Gen. N.610/2013

Cronolog. N. \_\_\_\_\_

Documento in *com.jmin.rupper.win32.automation.OfficeContainer*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

*Dr.ssa Rita SANNITE*

*Presidente*

*Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA*

*Consigliere*

*Dr. Luigi SANTINI*

*Consigliere relatore*

all'udienza di discussione in data 12 Novembre 2015, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 02.09.2014, e vertente tra la  
**Ditta** \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
(appellante-appellata incidentale), e \_\_\_\_\_ (appellata-appellante  
incidentale), avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n°258/2013 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.04.2013, depositata il 29.04.2013.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

L'appellante *Ditta* \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso di \_\_\_\_\_ teso ad ottenere, da un lato, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'intero periodo dal 06.09.2005 all'11.08.2008 (senza regolare assunzione sino al 06.03.2007), con inquadramento nel 3° livello retributivo del CCNL Terziario (anziché nel 4° riconosciuto dal datore di lavoro) e con gli orari dettagliatamente indicati in ricorso, con conseguente domanda di condanna dell'appellante al pagamento



delle correlate differenze retributive (anche per lavoro straordinario, indennità sostitutiva ferie e riposi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, oltre al rimborso delle spese legali sostenute), e, dall'altro, la declaratoria di inefficacia del licenziamento che assume essere stato comunicato verbalmente in data 11 Agosto 2008, con le conseguenti statuizioni ripristinatorie e risarcitorie.

L'appellante ha impugnato la predetta decisione, di cui ha chiesto la integrale riforma, censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice e l'erronea ricostruzione del rapporto di lavoro e delle vicende che hanno portato alla sua cessazione, proponendo una diversa lettura del compendio testimoniale in atti, sia in ordine alla durata del rapporto lavorativo, sia per quanto concerne le mansioni espletate, sia con riguardo agli orari di lavoro, sia per quanto attiene alle circostanze che hanno condotto alla cessazione del rapporto. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto delle domande *ex adverso* proposte in prime cure e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.

La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio di appello per omessa riassunzione nei tre mesi dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro (avvenuta in data 17/12/2013), nonché l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e/o acquiescenza alla sentenza di primo grado a seguito dell'ammissione nel passivo fallimentare del credito riconosciuto in sentenza. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la decisione impugnata, da un lato, nella parte in cui ha respinto l'impugnazione del licenziamento orale e ritenuto la sussistenza di valide dimissioni della lavoratrice, e, dall'altro, nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria tesa al recupero delle spese legali sostenute nell'ambito di un separato procedimento monitorio, nonché delle spese per l'elaborazione di una perizia contabile allegata nel primo grado di giudizio.

La causa, interrotta a seguito del fallimento della ditta appellante, è stata riassunta personalmente dal fallito \_\_\_\_\_, sul presupposto dell'inerzia e del disinteresse degli organi della procedura fallimentare.

Preliminarmente, va esclusa la legittimazione processuale in capo al fallito \_\_\_\_\_, atteso che, come è noto, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

E' pur vero che a questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione le ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, per cui la legittimazione



dell'odierno ricorrente in riassunzione avrebbe potuto essere eccezionalmente riconosciuta, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, in caso di disinteresse ed inerzia degli organi preposti al fallimento.

Nella fattispecie, tuttavia, tale situazione non si è verificata, come si desume dalla espressa volontà di rinunciare all'impugnazione (previa puntuale disamina della sentenza impugnata e delle probabilità di successo di una eventuale impugnazione), comunicata dal curatore fallimentare al Giudice Delegato in data 31.03.2014 e da quest'ultimo recepita con decreto in data 15.04.2014.

Ciò premesso, è noto che, in tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse o inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente a escludere detta legittimazione, essendo inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito (Cass.Civ., sez. I, 25/10/2013 n°24159; Cass.Civ., sez. II, 20/03/2012 n°4448; Cass.Civ., sez. II, 22/07/2005 n°15369).

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la carenza di legittimazione processuale di \_\_\_\_\_, il ricorso in riassunzione va dichiarato inammissibile.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, Cod.Proc.Civ., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione (che non ha affrontato il merito del gravame) e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

## **P.Q.M.**

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°258/2013 emessa dal Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, in data 26.04.2013, depositata il 29.04.2013, *contrariis reiectis*, così decide:

- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da \_\_\_\_\_ ;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in L'Aquila in data 12 Novembre 2015.

**IL CONSIGLIERE EST.**  
*Dr. Luigi Santini*

**IL PRESIDENTE**  
*Dr.ssa Rita Sammitte*

